

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "MIGLIANICO CAMBIA"

Il _____ (giorno, mese e anno), in Miglianico (CH), alla Via Rovella, 20, i sottoscritti signori, soci fondatori, come meglio identificati in calce, convergono e stipulano quanto segue.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Denominazione

E' costituita l'associazione denominata "Miglianico Cambia".

L'associazione ha sede legale in Miglianico (CH) alla via Rovella, 20.

Art. 2: Durata

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II: ATTIVITA' E RAPPORTI

Art. 3: Finalità e oggetto sociale

L'associazione è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza. Essa si propone la realizzazione del principio della partecipazione sociale alla vita pubblica della città di Miglianico, dentro e fuori le istituzioni, attraverso un'etica della legalità e della educazione sociale, nel più ampio rispetto dei valori dello sviluppo del cittadino e della persona. E' un'organizzazione che riconosce e promuove concretamente i principi di trasparenza e correttezza nell'esplicazione della vita sociale, amministrativa e politica ed ha il fine di concorrere alla realizzazione della democrazia partecipativa nel quadro delle Istituzioni esistenti e del pluralismo previsto dal vigente ordinamento statale.

In particolare, ma non solo, l'associazione intende:

1. promuovere attività, iniziative, eventi, corsi di formazione, di qualsiasi genere o forma, finalizzati alla crescita morale e materiale della collettività miglianichese;

2. seguire in maniera costante, propositiva e moderata le vicende di interesse

generale relative alla vita pubblica, sociale ed amministrativa del comune di

Miglianico, organizzando all'uopo incontri pubblici, dibattiti, riunioni, proposte

e quant'altro possa essere utile a rendere la cittadinanza partecipe delle

questioni di interesse collettivo;

3. promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento diretto degli abitanti di

Miglianico, sia nelle scelte amministrative di interesse collettivo, sia in ogni

tipo di attività culturale, artistica, ludica e sportiva, realizzate nel predetto

ambito territoriale comunale;

4. tutelare, con opportune iniziative, il patrimonio artistico, storico, monumenta-

le ed ambientale presente nel comune di Miglianico;

5. svolgere una fattiva opera di collaborazione con le istituzioni locali, onde

perseguire al meglio gli scopi dell'associazione;

6. realizzare le finalità contenute nel manifesto di intenti allegato al presente

atto costitutivo, di cui è da intendere come parte integrante.

Può, inoltre, svolgere, nel rispetto delle leggi vigenti, qualsiasi tipo di attività ritenuta

opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie. Per il perseguimento dei

propri scopi, inoltre, l'associazione potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria o

immobiliare ed accedere a fondi di finanziamento nazionali, regionali e comunitari.

L'associazione non persegue fini di lucro individuali; gli utili o gli avanzi di gestione

saranno reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse

direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,

a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 4: Rapporti

L'associazione può stabilire forme particolari di rapporto e di accordo su programmi specifici ed obiettivi circoscritti, con associazioni nazionali e locali, istituzioni culturali scientifiche, organizzazioni e gruppi di interesse, enti pubblici e/o privati. Tale rapporto avviene nella reciproca autonomia. A tal fine, il consiglio direttivo è responsabile di proporre l'adesione all'assemblea, della designazione di rappresentanti dell'associazione in seno ad organismi esterni, pubblici e/o privati, nazionali ed esteri; l'assemblea è chiamata a deliberare l'approvazione dei conseguenti eventuali patti associativi. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l'associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, strutture e terzi in genere, sostenere attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi secondo quanto previsto dalla legge.

TITOLO III: ADESIONE

Art. 5: Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche, maggiori di età, o giuridiche, che ne condividono le finalità statutarie ed intendono operare per realizzarle. L'ammissione viene decisa dal consiglio direttivo.

I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari:

1. sono soci fondatori dell'associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione, sottoscrivendone il presente atto costitutivo;
2. sono soci ordinari coloro che, previa accettazione della domanda di ammissione, versano annualmente la quota di adesione loro spettante;
3. sono soci sostenitori coloro che intendono distinguersi nel sostegno finanziario dell'associazione e, previa accettazione da parte del consiglio direttivo

della domanda di ammissione, versano annualmente la quota di adesione loro spettante;

4. sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le istituzioni che hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo socio economico della comunità e/o si sono distinti nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'associazione. La loro ammissione viene deliberata dall'assemblea e successivamente ratificata dal consiglio direttivo senza obbligo di voto, su proposta di almeno 3 (tre) soci ordinari o 1 (uno) fondatore, ha validità annuale ed è rinnovabile.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione, ad eccezione dei soci onorari, i quali sono esonerati dal versamento della quota di adesione annuale. Tutti gli iscritti hanno diritto di parola nelle riunioni organizzate dall'associazione e possono formulare proposte ed osservazioni. Il diritto d'intervento può essere limitato in relazione al tempo disponibile per l'assemblea. Ogni iscritto può rivolgere istanza ad ogni organo dell'associazione. I soci fondatori sono immediatamente eleggibili alle cariche sociali, gli altri soci (soci ordinari) sono eleggibili solo dopo il terzo anno, e solo per la carica di presidente dopo il 5 (quinto) anno di iscrizione; i soci onorari e quelli sostenitori non possono essere eletti. Tutti i soci, fatti salvi i soci onorari, sono tenuti a versare le quote di adesione annuale nella misura e nelle modalità determinate annualmente dal consiglio direttivo. Il versamento della quota annuale comporta l'automatico rinnovo dell'adesione. Il socio che ricopre cariche all'interno dell'associazione (presidente, vice presidente, consigliere direttivo, revisore, ecc) decade immediatamente dalla carica ricoperta se eletto o nominato a ricoprire una carica all'interno dell'amministrazione pubblica sia essa comunale, provinciale,

regionale o nazionale. In tal caso, sarà sostituito provvisoriamente da altro socio fondatore nominato dal presidente che resterà in carica fino a nuova elezione. Nel caso in cui l'eletto o nominato all'interno dell'amministrazione pubblica sia il presidente dell'associazione, il vicepresidente vicario assumerà l'incarico di presidente, restando in carica fino a nuova elezione; nel nuovo incarico di presidente nominerà altro socio fondatore in sua sostituzione all'interno del consiglio direttivo. Nel caso in cui l'elezione o nomina all'interno dell'amministrazione pubblica riguardi anche il vicepresidente vicario le funzioni di presidente pro tempore saranno assunte dal consigliere direttivo più anziano in carica. Per il primo anno la quota associativa per i soci fondatori ed ordinari è stabilita in € 120,00 (centoventi/00) pagabili anche in due rate semestrali (la quota intera o la prima rata va versata all'atto della costituzione o associazione). Le quote dovute dai soci sostenitori sono determinate dal consiglio direttivo con atto separato. Compete altresì al consiglio direttivo la determinazione delle quote annuali dovute dai soci fondatori e ordinari. Ai soci è fatto obbligo di osservare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti emanati e delle delibere assunte dagli organi sociali. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni del richiamo o diffida, mentre l'esclusione è decisa dall'assemblea, ai sensi del successivo art. 6. La quota di iscrizione versata non verrà restituita in nessun caso.

Art. 6: Esclusione

La qualifica di socio si perde per:

- 1) decesso;
- 2) dimissioni, da formalizzare per iscritto e da indirizzare al presidente;
- 3) incompatibilità e/o mancato rinnovo dell'iscrizione;

4) esclusione per indegnità e/o per aver danneggiato l'attività dell'associazione o per averne turbato l'ordine interno, per violazione degli obblighi sociali e per comportamenti in palese contrasto con il presente statuto o con le finalità dell'associazione. Devono considerarsi indegni gli iscritti che incorrano in sentenze penali definitive per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell'associazione o che attuino comportamenti arrecanti particolare disonore e danno all'immagine dell'associazione e dei suoi iscritti. Nel caso in cui l'iscritto sia oggetto di azione giudiziaria per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell'associazione, la qualità di iscritto è automaticamente sospesa, salvo contraria decisione del consiglio direttivo. E' incompatibile con l'iscrizione all'associazione la contemporanea adesione o iscrizione ad associazioni, movimenti politici, organizzazioni o gruppi aventi scopi o svolgenti attività inconciliabili con le finalità ed i programmi dell'associazione. L'esclusione di un socio dall'associazione viene decisa dall'assemblea, la quale, in deroga ai quorum di cui appresso, decide con la maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti (e non dei presenti), con voto espresso in forma segreta. Inoltre il consiglio direttivo ha la facoltà di disporre l'espulsione di un socio che risulti ingiustificatamente assente a n. 3 (tre) riunioni consecutive.

TITOLO IV: PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 7: Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'associazione è costituito come segue:

- fondo di dotazione iniziale dell'associazione, formato dai versamenti effettuati dai soci fondatori, a titolo di quota di partecipazione del primo anno;
- introiti finanziari, beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione e che a questa pervengono a qualsiasi titolo;

- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 8: Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote versate da tutti coloro che aderiscono all'associazione;

- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

- dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività statutarie;

- dagli utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

- dagli utili derivanti da attività marginali di carattere commerciale e beni devoluti in beneficenza;

- dai contributi di enti o privati;

- dai rimborsi;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore).

Il consiglio direttivo stabilisce annualmente le quote minime annuali che devono essere versate da tutti coloro che intendono aderire all'associazione, sia in qualità di socio ordinario che di socio sostenitore. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti di qualsiasi entità o ulteriori versamenti, fatti salvi quelli minimi dovuti per l'adesione annuale. Per i soci sostenitori è altresì prevista una rateizzazione della quota annuale. I termini e le condizioni di tale rateizzazione sono stabiliti annualmente dal consiglio direttivo, salvo quanto previsto al precedente articolo 5 (cinque). Le quote versate sono a fondo perduto e non sono né rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise trasmissibi-

li a terzi.

Art. 9: Rendiconto

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione) e quello preventivo del successivo esercizio finanziario. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere approvati dall'assemblea generale ogni anno entro il mese di Aprile. A tal fine, devono essere depositati presso la sede dell'associazione, entro i 15 giorni precedenti la seduta di approvazione, per poter essere liberamente consultati da tutti coloro che aderiscono all'associazione e ne vogliano prendere visione. La cura del patrimonio sociale e delle entrate compete al segretario amministrativo (o tesoriere). Le spese devono essere preventivamente deliberate dal consiglio direttivo e devono trovare riscontro nella effettiva disponibilità di cassa. Spese urgenti e indifferibili possono, in via del tutto eccezionale, essere autorizzate dal segretario amministrativo e poi ratificate dal consiglio direttivo, sempre purchè abbiano il dovuto riscontro di cassa. Il consiglio direttivo ha facoltà di proporre all'assemblea uno specifico regolamento interno di gestione.

TITOLO V: STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 10: Organi e cariche

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori (o il revisore unico), eventuali commissioni nominate dall'assemblea.

Sono cariche dell'associazione il presidente, il segretario amministrativo (o tesoriere), i consiglieri, i membri del collegio dei revisori. Tutte le cariche sono gratuite, cioè non comportano alcuna retribuzione come corrispettivo dei servizi resi all'associazione.

Art. 11: Assemblea generale

L'assemblea generale è composta da tutti i soci, ha potere di indirizzo generale ed assicura una corretta gestione dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea generale sono vincolanti per tutta l'associazione. L'assemblea generale, in particolare, approva il bilancio preventivo e consuntivo, approva il regolamento interno, elegge il consiglio direttivo e il collegio dei revisori (o revisore unico), delibera sulle modifiche allo statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione. L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vicepresidente Vicario. Viene convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio, ed in via straordinaria quando se ne ravvisa la necessità o ne è fatta richiesta motivata dal consiglio direttivo o da almeno n. 3 (tre) soci fondatori o 5 (cinque) soci ordinari o onorari. La convocazione, sia ordinaria sia straordinaria, è disposta dal presidente dell'associazione e deve avvenire secondo modalità tali da permettere l'effettiva partecipazione di tutti i soci (messaggio e-mail, sms, o altro).

Art. 12: Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo preposto al normale funzionamento dell'associazione, dirige l'attività dell'associazione e ne gestisce il patrimonio e la cassa, coadiuvando il presidente nelle sue funzioni esecutive. È composto da un numero minimo di 7 (sette) membri, fino ad un massimo di 11 (undici) membri, eletti dall'assemblea generale fra i propri componenti. Fanno parte del consiglio direttivo:

1. il presidente;

2. il vicepresidente vicario;

3. il segretario amministrativo o tesoriere;

4. consiglieri.

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea generale e resta in carica 3 (tre) anni.

Nel corso degli anni di carica il consiglio direttivo può cooptare al proprio interno nuovi membri in sostituzione di membri elettivi che siano decaduti per esclusione, dimissioni o altra causa indipendente dalla vita associativa. Decade automaticamente dalla sua carica il membro del consiglio direttivo che risulti ingiustificatamente assente a tre riunioni consecutive. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, nella gestione ordinaria, ha il compito di:

1. attuare le delibere dell'assemblea generale;

2. predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea generale;

3. individuare le linee programmatiche per la gestione dell'associazione;

4. elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

5. elaborare il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

6. stabilire gli importi e le modalità di versamento delle quote annuali delle varie categorie di soci;

7. porre in essere tutte le altre attività che il presente statuto gli riconosce.

Il consiglio direttivo definisce a maggioranza gli incarichi al proprio interno ad esclusione del segretario amministrativo / tesoriere, nominato dal presidente.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo reputerà necessario per il regolare svolgimento delle attività o ne è fatta richiesta motivata da almeno tre dei suoi componenti.

Art. 13: Presidente

Il presidente dura in carica 3 anni (e comunque fino alla elezione del suo successore con pieni poteri), viene eletto all'interno del consiglio direttivo tra i componenti del consiglio, è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti. Al presidente competono la firma e la rappresentanza, anche giudiziale, dell'associazione.

Il presidente nomina il segretario amministrativo tra i componenti del consiglio direttivo. Il presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione e può, mediante delega, incaricare i membri del consiglio direttivo, collegialmente o singolarmente, all'assolvimento di determinate funzioni. Può, inoltre, conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del consiglio direttivo. Il presidente ha, inoltre, il compito di tenere i rapporti con le associazioni, gli enti, le cooperative, le istituzioni culturali e/o scientifiche, legate all'associazione da un rapporto programmatico. Il presidente convoca e presiede l'assemblea generale e il consiglio direttivo e garantisce il normale andamento delle sedute dirigendone i lavori, stilando l'ordine del giorno, introducendo le discussioni tematiche, fissando la scaletta degli interventi e nominando un segretario preposto alla stesura del verbale.

Art.14 Segretario amministrativo o tesoriere

Il segretario amministrativo, o tesoriere, è il membro dell'esecutivo preposto alla tesoreria dell'associazione. Gestisce la cassa dell'associazione, ne tiene idonea contabilità ed effettua le relative verifiche. È nominato dal presidente tra i componenti del consiglio direttivo. La durata della carica da tesoriere è temporalmente legata

alla durata della carica da consigliere. Il segretario amministrativo ha il compito di istituire e tenere aggiornati i libri contabili e il libro inventario. Egli, inoltre, ha il compito di promuovere e coordinare le campagne di autofinanziamento e di provvedere alla riscossione delle quote sociali. Il segretario amministrativo ha il compito di predisporre, da un punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo che, valutati ed approvati dal consiglio direttivo, devono essere sottoposti al voto dell'assemblea generale. Con delibera del consiglio direttivo, possono essere affidati al segretario amministrativo poteri speciali in merito alla gestione dei conti correnti dell'associazione, nonché potere di firma. Il segretario amministrativo ha il compito di istituire e tenere aggiornati il libro dei soci, il libro dei verbali dell'assemblea generale e del consiglio direttivo, il registro delle delibere. Egli ha, inoltre, il compito di dare effetto alla convocazione degli organi sociali, garantendo le condizioni di effettiva partecipazione di tutti gli aventi diritto. Inoltre, il segretario amministrativo ha il dovere di rendicontare ogni 6 (sei) mesi la situazione economica dell'associazione al consiglio direttivo, rendendone quindi conoscibile all'assemblea generale il rendiconto vistato dal direttivo.

Art. 15: Collegio dei revisori o revisore unico

Il collegio dei revisori, o il revisore unico, è l'organo di garanzia dell'associazione, con il compito di verificare il rispetto delle norme contenute nel presente statuto e di controllare l'adempimento degli obblighi da questo derivanti. È a disposizione dei singoli soci per qualsiasi forma di chiarimento ed assume potere decisionale nella risoluzione di qualsiasi eventuale controversia sorta tra i soci e/o tra l'associazione ed uno o più soci. Il collegio dei revisori è composto da tre membri. Costoro, così come il revisore unico, sono eletti dall'assemblea generale, durano in carica un anno e sono rieleggibili. I membri del collegio dei revisori svolgono le loro funzioni secondo

il proprio libero convincimento e sono tenuti al massimo riserbo per quanto concerne l'attività del collegio.

Art.16: Commissioni

Eventuali commissioni sono elette dal consiglio direttivo, sono composte da almeno 3 (Tre) soci e si occupano di conoscere e approfondire speciali tematiche di interesse dell'associazione. Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art.17: Votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti, con modalità di voto palese, salvo quanto previsto in tema di delibera di ammissione ed esclusione degli associati. E' facoltà dell'assemblea, su istanza del direttivo o di almeno 7 soci ordinari o 3 soci fondatori, e previa ratifica a maggioranza dei soci presenti all'adunanza, di stabilire che nella singola votazione si adotti la modalità di votazione in forma segreta. Le deliberazioni sono valide se alla riunione sono presenti, sia in prima che in seconda convocazione, almeno la metà degli aventi diritto al voto o, solo per la seconda convocazione, la maggioranza dei soci fondatori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. In generale il socio eventualmente in conflitto d'interessi con una specifica decisione non ha diritto di partecipare alla relativa votazione.

TITOLO IV: NORME FINALI

Art. 18: Libri dell'associazione

L'associazione deve istituire e tenere aggiornati il libro dei soci, il libro inventario, il libro dei verbali dell'assemblea generale e del consiglio direttivo. I libri e i registri dell'associazione sono visionabili dai soci che ne fanno istanza e le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art.19: Controversie

Ogni socio si impegna a deferire al collegio dei revisori qualsiasi eventuale controversia che lo riguardi, concernente la vita dell'associazione, l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione del presente statuto o del regolamento adottato dal consiglio direttivo. Nel caso in cui l'associazione optasse per il revisore unico e la questione da dirimere risultasse di particolare importanza o difficoltà, l'assemblea dovrà eleggere due soci (da scegliere tra i soci fondatori) in modo da formare un collegio presieduto dal revisore unico in qualità di presidente.

Art. 20: Modifiche allo statuto

Qualunque modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea generale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in una riunione appositamente convocata alla quale siano presenti almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto o in mancanza dei 3/4 (tre quarti) dei soci fondatori.

Art. 21: Trasformazione dell'associazione

La trasformazione dell'associazione in cooperativa o in società di capitali è ammessa dal presente statuto sin dall'atto della sua costituzione. Una tale trasformazione deve essere deliberata dall'assemblea generale, in una riunione appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto o in mancanza dei 3/4 (tre quarti) dei soci fondatori.

Art. 22: Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale sono deliberati dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto o in seconda convocazione dei 3/4 (tre quarti) dei soci fondatori. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale, dedotte le passività, ad altre organizzazioni con finalità

analoghe, identificate in sede di scioglimento dall'assemblea generale.

Art. 23: Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia. Inoltre, con delibera del consiglio direttivo, può essere emanato un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia con il presente statuto, eventuali ed ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'associazione. Il presidente del consiglio direttivo viene delegato a curare le pratiche e le formalità necessarie per gli adempimenti richiesti dalla legge, viene autorizzato ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte, integrazioni o soppressioni che venissero richieste dalle competenti autorità.

